

*REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO,
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE A INDENNIZZO DEI DANNI
CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI
COLTIVATI O ADIBITI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE*

INDICE SISTEMATICO

| | | |
|--------|--|----|
| ART 1 | Indirizzi Generali _____ | 3 |
| ART 2 | Oggetto del Regolamento _____ | 3 |
| ART 3 | Richiesta di constatazione del danno _____ | 4 |
| ART 4 | AMMISSIONE DELLE ISTANZE _____ | 6 |
| ART 5 | ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA E DANNI NON AMMISSIBILI AD INDENNIZZO _____ | 6 |
| ART 6 | ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE _____ | 8 |
| ART 7 | ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE _____ | 9 |
| ART 8 | VALUTAZIONE DEL DANNO _____ | 10 |
| ART 9 | CALCOLO DELL'INDENNIZZO _____ | 12 |
| ART 10 | LIQUIDAZIONE _____ | 13 |
| ART 11 | ENTRATA IN VIGORE ED AMBITO DI APPLICAZIONE _____ | 14 |

Assessorato all'Ambiente

Regolamento danni causati da fauna selvatica

TIPO DOCUMENTO : *Regolamento*

VER.: *n. 1.00 del 05.06.2008*

APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 41 del 05.06.2008*

AREA: *Tecnica*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea BANDINU*

SETTORE: *Ambiente*

SEDE: *via Paganini, 22 - 09025 Sanluri*

SERVIZIO: *Tutela fauna selvatica, caccia e pesca*

REDATTO DA: *Sandro Fois*

TEL.: *070 9356400*

FAX.: *070 9370383*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *ambiente@provincia.mediocampidano.it*

ART 1 INDIRIZZI GENERALI

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per l'ammissibilità, l'accertamento, la stima e la liquidazione degli indennizzi dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere approntate sui terreni agricoli ad esse pertinenti, ai sensi della L.R. n. 4/2006.

ART 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono indennizzabili i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, tanto che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili.
2. Sono ammessi a indennizzo i seguenti danni:
 - **Danni alle produzioni agricole**
Colture erbacee:
 - Prati-pascoli, prati e pascoli;
 - Colture foraggiere, cerealicole, industriali;
 - Colture orticole;Colture arboree:
 - Frutteti, oliveti, vigneti;
 - Rimboschimenti sino a tre anni dall'impianto.Colture florovivaistiche.
 - **Danni alle produzioni zootecniche**
Sono ammessi a indennizzo i danni da animali selvatici predatori al patrimonio zootecnico consistenti in:
 - danni diretti (morte, ferite gravi) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale;
 - danni indotti (aborto, perdita latte, perdite di produzione ecc.) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale.Sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni causati all'apicoltura dovuti alla predazione delle popolazioni di api consistenti in:
 - Danni diretti (Predazione di individui);
 - Danni indotti (Minore produzione di miele).
 - **Danni alle opere approntate su terreni coltivati** purché pertinenti al fondo e necessari per lo sfruttamento dello stesso. Sono opere approntate sui terreni coltivati:
 - a) Opere aziendali per l'irrigazione, quali, a titolo esemplificativo, tubature, raccordi, e relativi accessori;
 - b) Opere realizzate a sostegno delle colture arboree, quali pali, fili;
 - c) Recinzioni;
 - d) Serre.

ART 3 RICHIESTA DI CONSTATAZIONE DEL DANNO

3.1 DANNI ALLE COLTURE E ALLE OPERE

1. Coloro che subiscono danni a colture, alle opere agricole e alle produzioni zootecniche sono tenuti a segnalarli all'Amministrazione Provinciale, mediante raccomandata A/R o consegna a mano presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, Assessorato All'Ambiente, Servizio Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca - Oasi e Parchi Via Paganini 22 - 09025 Sanluri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi del danno. In tal caso farà fede la data del timbro postale o se consegnata a mano la data di protocollo della Provincia del Medio Campidano.

2. Nei casi di urgenza, o nell'imminenza del periodo di raccolta del prodotto oggetto di danneggiamento, è ammessa la presentazione della sola domanda, anche a mezzo fax, completa di tutti i dati richiesti e corredata di estratti di mappa che consentano l'esatta individuazione del fondo con le colture danneggiate nonché del documento d'identità del richiedente.

La restante documentazione dovrà essere integrata al momento dell'accertamento o entro i 15 giorni successivi dalla presentazione della domanda. In difetto l'istanza non sarà ammessa a indennizzo.

3. La domanda di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture e alle opere approntate sui terreni, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale predisposta dalla Provincia, di cui agli All. A e B al presente Regolamento, che potrà essere scaricata dal www.provincia.mediocampidano.it o reperita presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, Settore Ambiente, Servizio Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca - Oasi e Parchi Via Paganini 22, 09025 Sanluri.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- corografia in scala 1:25000;
- fotocopia planimetria catastale del terreno;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- autocertificazione attestante:

- nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, via e comune di residenza;
- che i terreni sono condotti in qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo o altre forme di conduzione indicando il numero di partita I.V.A. e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il titolo di possesso/detenzione (proprietà, affitto, comodato etc),
- dati catastali con relative superfici dell'area interessata dal danno;
- che la coltura danneggiata non è coperta da polizza assicurativa, né risulta oggetto di altra provvidenza per lo stesso tipo di danno;
- in caso di contratto verbale d'affitto, autocertificazione completa degli estremi dell'accordo (dati identificativi del proprietario e dell'affittuario, dati catastali con relative superfici, data della stipula, durata, descrizione dell'accordo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 su C/C postale N. 76044718 intestato all'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, causale "Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica".

3.2 DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

1. La domanda di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni zootecniche, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale predisposta dalla Provincia, di cui agli All. D ed E al presente Regolamento, che potrà essere scaricata dal sito www.provincia.mediocampidano.it reperita presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, Settore Ambiente, Servizio Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca - Oasi e Parchi Via Paganini 22, 09025 Sanluri.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - verbale di accertamento redatto dalla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio dal quale risultino informazioni riguardanti la vocazione o la presenza di specie selvatiche nel luogo della predazione, informazioni sugli eventuali divieti di pascolo, sulla presenza di cani randagi e sulla tipologia di allevamento;
 - fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente l'azienda in oggetto, con indicazioni della zona dove si è verificato l'evento dannoso;
 - autocertificazione attestante il titolo di proprietà degli animali e dichiarazione che l'azienda e gli animali in esame non sono coperti da Polizza assicurativa per i danni da fauna selvatica né risultano oggetto di altra provvidenza per la medesima causa;
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - certificato veterinario dal quale risulti:
 - l'attribuzione certa ed inequivocabile del danno ad un atto di predazione da fauna selvatica;
 - l'identificazione degli animali predati;

- lo stato di salute degli animali presenti in azienda e degli animali predati (es. assenza o presenza di malattie infettive, parassitarie in atto);
- le condizioni igieniche dell'allevamento;
- repertorio fotografico, possibilmente digitale;
- le misure di prevenzione contro i predatori adottate o da adottare;
- copia fotostatica del registro di stalla nei casi in cui non sia possibile l'identificazione degli animali predati;
- documentazione smaltimento della carcassa;
- in caso di ferimento dell'animale durante l'episodio di predazione che non comporti l'abbattimento del capo, copia delle prescrizioni rilasciate dal veterinario curante in data non antecedente il verificarsi dell'evento dannoso, con indicazione della diagnosi, terapia e prognosi;
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Ufficio istruttore;
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 C/C postale N. 76044718 intestato all'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, causale "Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica".

ART 4 AMMISSIONE DELLE ISTANZE

1. L'indennizzo del danno arrecato dalla fauna selvatica alle opere, alle colture agricole e forestali e alle produzioni zootecniche è riservato a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere titolari di partita IVA nel settore agricolo;
 - b) Essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
 - c) Proprietari/conduttori dell'azienda.

ART 5 ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA E DANNI NON AMMISSIBILI AD INDENNIZZO

1. L'istanza è immediatamente archiviata qualora:
 - a) l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito provinciale, nel caso di danni alle colture e alle opere, ovvero del veterinario, nel caso di danni alle produzioni zootecniche;
 - b) nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente;
 - c) manchi sul modulo di domanda l'indicazione della data di rilevamento del danno da parte dell'interessato o sia riportata in modo vago ed incerto;
 - d) la domanda venga inviata oltre i tre giorni successivi alla rilevazione del danno;
 - e) la domanda incompleta non venga integrata nei 15 giorni successivi con i documenti di cui ai precedenti articoli;
 - f) manchi la sottoscrizione del richiedente.
2. Qualora, nel caso di danni alle colture e alle opere, il perito provinciale, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza, constati la ripetuta irreperibilità del

richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo e/o al numero di telefono riportato sulla domanda, si procederà all'archiviazione della pratica.

3. Non sono ammessi a indennizzo:

- a) danni accertati inferiori a € 100,00 (cento), già decurtati dell'importo di cui al successivo art. 9, commi 2 e 3.
- b) danni ove sia non sia certo il rapporto di causalità e/o sia accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato;
- c) danni oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
- d) danni che si verificano nei fondi chiusi di cui all'art. 58 e alla lettera s) art. 61 della L.R. n° 23 del 29.07.1998;
- e) danni che si verificano nei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende agriturismo-venatorie, nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi. Questi sono a carico dei titolari delle autorizzazioni o degli organismi preposti alla gestione;
- f) danni che si verificano in colture non commerciabili;
- g) danni provocati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98;
- h) danni che si verificano nei campi da golf e nei giardini.

4. Inoltre non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti danni:

- a) **alle produzioni agricole e alle opere** nei seguenti casi:
 - dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa;
 - nel caso in cui al momento del sopralluogo le produzioni siano già state raccolte o comunque manomesse in modo tale che il danno e la sua causa non siano più verificabili;
 - impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dalla normativa UE, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa stessa;
 - danni a boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto.
- b) **alle produzioni zootecniche** nei seguenti casi:
 - danni verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo;
 - lo scenario di predazione venga modificato prima dell'accertamento del danno da parte del veterinario competente o qualora fosse necessario da parte dei tecnici dell'Amministrazione Provinciale;
 - nel caso di danni ad animali non inclusi nel ciclo produttivo dell'azienda;
 - danni ad animali non identificabili o non anagrafati secondo le normative vigenti;
 - danni periziati dal veterinario oltre 24-36 ore dal verificarsi dell'evento dannoso;
 - gli animali sono allevati e custoditi in difformità alle leggi e disposizioni sanitarie vigenti;
 - nel caso di danni al bestiame, presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario; ovvero nel caso in cui dal certificato veterinario siano rilevabili le seguenti circostanze:

- assenza della carcassa dell'animale, nei casi di predazione al bestiame, tranne nei casi di danni agli apiari di cui all'art. 8, punto 3);
- nel caso di animali rinvenuti morti, il veterinario non abbia effettuato un accurato esame autoptico (scuoimento della carcassa, apertura del torace e dell'addome) tale da escludere la morte del bestiame per altre cause;
- nel caso in cui il veterinario non abbia indicato la specie selvatica responsabile del danno e nel caso di ferimento la terapia e la prognosi;
- assenza sia sugli animali vivi che morti di ferite o lesioni specifiche di una determinata predazione;
- presenza di lesioni (riferibili a morsi o a graffi) inferte sulla preda solo dopo la morte;
- l'allevatore non abbia attuato misure di protezione della carcassa da parte di animali necrofagi fino al momento della perizia da parte del veterinario accertatore;
- le condizioni generali del pascolo siano tali da compromettere la salute degli animali allevati e determinare episodi di pseudo-predazione;
- le condizioni generali di salute dell'allevamento siano tali da facilitare un possibile attacco da parte dei predatori;
- se a seguito dell'accertamento da parte del veterinario venisse riscontrata nella carcassa dell'animale o nei prodotti agricoli, la presenza di sostanze tossiche o comunque nocive e potenzialmente incidenti sul territorio e sulla salute pubblica;
- se a seguito dell'accertamento da parte del veterinario venisse riscontrata nella carcassa dell'animale la presenza di patologie che potrebbero aver favorito il successo dell'attacco da parte del predatore o essere la reale causa di morte del bestiame.

ART 6 ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE

1. L'amministrazione Provinciale verifica le richieste di accertamento danni alle colture ed opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, eccezion fatta nei casi in cui sia rilevabile l'urgenza ai sensi dell'art. 3, 3.1, comma 3 del presente Regolamento.
2. I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici dell'Amministrazione provinciale. Essi verificano il danno, anche mediante campionamenti, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici.
3. All'atto di ogni sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale, di cui all'Al. C al presente Regolamento, contenente le seguenti informazioni:

- a) le generalità del richiedente o dell'eventuale delegato che partecipa in contraddittorio al sopralluogo;
 - b) gli estremi catastali delle particelle interessate ed il relativo titolo di possesso da parte dell'istante;
 - c) superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo o tipologia dell'opera danneggiata;
 - d) presunta data del danno;
 - e) descrizione della coltivazione danneggiata: specie, cultivar, stadio vegetativo e stato fitosanitario, età della coltura (nel caso di colture arboree), densità o sesto d'impianto, destinazione commerciale, qualsiasi altra informazione utile alla determinazione del danno, o descrizione dell'opera danneggiata (stato di efficienza, vetustà, utilizzo);
 - f) la quantificazione del danno: superficie e/o numero di piante danneggiate;
 - g) tutte le informazioni richieste e le annotazioni necessarie alla successiva definizione del danno da indennizzare curando con attenzione l'aspetto delle definizioni delle cause o concause che hanno procurato il danno;
 - h) le misure di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle colture e alle opere approntate sui terreni eventualmente adottate o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sono state o non possono essere realizzate;
 - i) le misure di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle colture e alle opere approntate sui terreni che l'interessato dovrà adottare.
4. L'informativa di cui al punto che precede dovrà rendere edotto il richiedente delle conseguenze cui va in contro in caso di mancata adozione dei sistemi di prevenzione dei danni, così come previste dal successivo art. 9.

ART 7 ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

1. Per i danni alle produzioni zootecniche l'accertamento del danno viene svolto entro 24/36 ore dal verificarsi dell'evento dannoso dal medico veterinario, che dovrà, in riferimento alle proprie competenze e responsabilità, tener conto, all'atto della perizia e nella successiva compilazione del certificato, dei motivi di esclusione dall'indennizzo di cui all'art. 5, comma 4, lett. b. del presente Regolamento e accertare ed attestare il rapporto di causalità del danno e l'esistenza di misure di prevenzione o di atteggiamenti di negligenza pertinente del danneggiato, indicare inoltre le misure igienico sanitarie per lo smaltimento della carcassa, le misure di prevenzione dai danni da fauna selvatica da adottare e nel caso di ferimento dell'animale dovrà certificare diagnosi, terapia e prognosi.
2. Il veterinario potrà utilizzare, per la perizia del danno, la modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, di cui all'All. F al presente Regolamento, scaricabile dal sito www.provincia.mediocampidano.it o disponibile

presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, Settore Ambiente, Servizio Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca - Oasi e Parchi Via Paganini 22, 09025 Sanluri.

3. Nel caso in cui, all'atto della perizia da effettuarsi nella suddetta tempistica, non siano presenti gli elementi per poter formulare una corretta diagnosi, poiché ci si trova di fronte ad un caso non presente in letteratura o nel caso di ferimento dell'animale, che non comporti l'abbattimento dello stesso ma che potrebbe determinare danni irreversibili per la restante vita produttiva del medesimo, sia necessario effettuare ulteriori accertamenti per la verifica della terapia, il certificato veterinario potrà contenere quanto precedentemente esposto con la riserva, da parte del veterinario, di compiere ulteriori accertamenti nei tempi dallo stesso indicati. In tali casi l'istruttoria di indennizzo resterà aperta fino al completamento e consegna presso gli Uffici Provinciali di tutte le certificazioni veterinarie necessarie.
4. Le motivazioni precedentemente illustrate non esimono il richiedente dalla consegna all'Amministrazione Provinciale, insieme alla domanda di richiesta di indennizzo, del certificato veterinario redatto durante la prima perizia, con le suddette giustificazioni.

ART 8 VALUTAZIONE DEL DANNO

1. Produzioni agricole

- 1) Il danno è stimato in base al valore della mancata produzione, con riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che indicano i prezzi medi delle singole colture per provincia o, in mancanza di tali dati, si fa riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala regionale al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione o più probabile valore di mercato.
- 2) Laddove la produzione agricola fosse oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applicherà il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello previsto nei mercuriali provinciali o regionali di cui al comma che precede.
- 3) Si applicheranno, per la valutazione dei danni, i prezzi riferiti al momento dell'evento dannoso.
- 4) La valutazione del danno alle colture viene eseguita con un procedimento analitico-sintetico.

- 5) Il procedimento si baserà sulla valutazione dei frutti pendenti se si è nella fase intermedia o finale del ciclo produttivo o delle anticipazioni colturali se si è in fase iniziale del ciclo:
- a. Frutti pendenti: la produzione che si sarebbe ottenuta in assenza del danno. Tale valore va calcolato per differenza tra il valore delle produzioni e i residui costi risparmiati a seguito del verificarsi dell'evento dannoso;
 - b. Produzione: relativamente al quantitativo di prodotto da considerare, si deve fare riferimento ai dati della statistica ufficiale che indicano le produzioni medie delle singole colture per provincia o in mancanza di tali dati si fa riferimento ai dati su scala regionale.
 - c. Spese: le spese da sottrarre per la stima del danno nel caso di applicazione del procedimento descritto per i frutti pendenti sono determinate nel 20% del valore della produzione totale, quando ci si trova in prossimità della raccolta, e nel 40%, quando il ciclo è in fase intermedia.
 - d. Anticipazioni colturali: il danno viene calcolato con riferimento alle spese mediamente sostenute da un imprenditore ordinario dal momento iniziale del ciclo produttivo sino al verificarsi dell'evento dannoso;
 - e. Danni alle colture: le colture oggetto del possibile danno possono essere distinte in colture erbacee ed arboree.
 - Colture erbacee, quali prati, pascoli, erbai, mais, etc.: i danni vanno riferiti alla superficie interessata all'evento dannoso.
 - Colture arboree: per queste colture il danno è ascrivibile alla eventuale riduzione della produzione dei frutti oppure al danneggiamento delle stesse piante coltivate.

2. Opere approntate sui terreni

La stima del danno è calcolata sulla base del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, efficienza) e del valore di recupero dei materiali residui. In particolare la quota di ammortamento o reintegrazione verrà calcolata mediante percentuale da applicare al valore del capitale fisso: percentuale inversamente proporzionale alla durata del capitale considerato (5-15%) e ottenibile con la media aritmetica (100:n). La Provincia si riserva la possibilità di richiedere la documentazione attestante le spese sostenute (fatture) e di effettuare eventuale sopralluogo di verifica del ripristino delle opere. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di documentare il presumibile stato di efficienza e vetustà delle opere approntate sui terreni.

3. Produzioni zootecniche

I danni sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia all'epoca del danno o, in

mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA all'epoca del danno oppure, se non disponibili, secondo il più probabile valore di mercato. All'atto della stima si terrà comunque conto dell'età dell'animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda.

Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del 20% per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza.

Nell'eventualità di ferimento dell'animale durante l'atto di predazione che non comporti l'abbattimento del capo, è corrisposto un indennizzo fino al 100% del valore del capo, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate, sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del medico veterinario curante.

I danni arrecati agli apiari verranno valutati sulla base dei prezzi pubblicati dai mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di appartenenza nel bollettino ISMEA all'epoca del danno decurtati delle mancate spese di smielatura, confezionamento e trasporto. La valutazione economica del danno, espressa in percentuale, non dovrà in nessun modo superare il danno massimo stimato da studi e pubblicazioni scientifiche attestanti l'incidenza dell'attività predatoria da parte di specie selvatiche nelle aziende apistiche sarde che corrisponde al 3% di danno sulle famiglie di api e 6% sulla produzione di miele per arnia all'anno.

ART 9 CALCOLO DELL'INDENNIZZO

1. La quantificazione del danno alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni ed alle produzioni zootecniche sarà espressa in percentuale (%) rispetto alle produzioni previste, detratti i danni imputabili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, ecc.).
2. Per ogni coltura viene determinata una soglia minima, o franchigia (percentuale minima che un danno deve superare per avere diritto a indennizzo, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa), pari al 5% della produzione della coltura oggetto dell'indennizzo.

3. L'indennizzo, così come determinato, è comunque soggetto a una riduzione del:
12,5 % nel caso siano state evidenziate, come da verbale di accertamento redatto dal tecnico, carenze sotto il profilo della protezione delle colture agricole e di prevenzione alle produzioni zootecniche, in terreno o allevamento precedentemente risarcito per un identico evento.
La riduzione verrà raddoppiata per ogni successivo evento dannoso, mentre non si avrà decurtazione in sede di prima applicazione del presente Regolamento ovvero nel caso in cui il danno dipenda da specie di fauna selvatica diverse da quelle responsabili del danno nei precedenti episodi;
25% nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa alle colture agricole o produzioni zootecniche pur esistendo le condizioni sia tecniche che amministrative per richiedere gli eventuali contributi finanziari a tale scopo.
50% nel caso, che gli agricoltori siano stati ammessi a contributo per la realizzazione dei Piani di Prevenzione dei danni approvati dall'Amministrazione per la stessa specie nei cui confronti è stata realizzata la prevenzione, se le opere o interventi di prevenzione non sono stati realizzati o mantenuti secondo le modalità indicate dalla Provincia.
4. Le riduzioni possono essere sommate tra di loro ai fini della determinazione del danno ammissibile a indennizzo.
5. Il richiedente è tenuto a versare, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma di € 25,00, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La Provincia, completata l'istruttoria, prevede, in caso di ammissibilità dell'istanza, alla liquidazione di detta somma congiuntamente alla liquidazione dell'indennizzo del danno arrecato dalla fauna selvatica o all'incameramento di detta somma nel caso di inammissibilità della domanda.

ART 10 LIQUIDAZIONE

1. Qualora l'importo degli indennizzi, per danni verificatisi durante l'anno, risulti notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, la Provincia attua una proporzionale riduzione percentuale delle misure degli indennizzi.

2. Il periodo di riferimento per la liquidazione degli indennizzi è l'esercizio finanziario: appartengono a ciascun esercizio finanziario i danni verificatisi nel corso dello stesso, anche se accertati in un momento successivo ma non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente.
3. Verrà data la priorità alla liquidazione dei danni alle colture, alle opere e alle produzioni zootecniche arrecati da specie protette o particolarmente protette. Laddove si renda necessaria la riduzione proporzionale di cui al comma 1 che precede, nei casi di cui al presente comma essa sarà comunque la metà rispetto a quella praticata sulle altre tipologie di danneggiamento.
4. Le liquidazioni saranno effettuate dagli uffici entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento della richiesta di indennizzo.

ART 11 ENTRATA IN VIGORE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Unitamente al presente Regolamento viene approvata la seguente modulistica che potrà essere oggetto di revisione, laddove se ne manifesti l'esigenza, con provvedimento del Dirigente del Settore competente:
 - Allegato A - Istanza di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art 59, L.R. n. 23/98 - art. 22 L.R. n. 4/2006).
 - Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà D.P.R. 20/10/1998, n° 403, art. 1.
 - Allegato C - Modulo accertamento danni alle colture causati da fauna selvatica - Art. 55 L.R. 28/04/1978 n° 32 e art 59 L.R. 29/07/1998 n° 23.
 - Allegato D - Istanza di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni zootecniche (art 59, L.R. n. 23/98 - art. 22 L.R. n. 4/2006).
 - Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà D.P.R. 20/10/1998, n° 403, art. 1.
 - Allegato F - Accertamento dei danni alle produzioni zootecniche provocati dalla fauna selvatica Art.59 L.R. n° 23/1998.